
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI **(SIA :Sostegno all'inclusione Sociale)**

COSA E'

È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall'Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

COSA SPETTA

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

- i nuclei familiari composti **da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;**
- i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno Per l'anno 2014 l'ISE è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

LA DOMANDA

Deve essere presentata **per le persone residenti sul territorio dell'ASCA a partire dal 02.09.2016 presso gli uffici del servizio socio assistenziale in via Alessandria –Acqui Terme** entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF).

Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.) in corso di validità.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.